

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

**ECC.MO TRIBUNALE REGIONALE
DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO**

MEMORIA DIFENSIVA

UDIENZA DI MERITO DEL 27 MAGGIO 2010

Della Associazione **NIMBY TARENTINO ONLUS** nella persona della sua Presidente legale rappresentante sign. Simonetta Gabrielli in carica *pro tempore*, con sede in Località Roncafart, 13 38121 Trento P. IVA 96068650223 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Osele, con domicilio eletto presso lo studio legale in Trento, Via Calepina, 65

- COINTERESSATA INTERVENIENTE -

NEL RICORSO SUB NR. R.G. 41-2010 PROMOSSO DA

CENTRO RICICLO VEDELAGO srl nella persona del suo legale rappresentante in carica *pro tempore*, con l'avv. Maria Cristina Osele

CONTRO

il **COMUNE DI TRENTO** in persona del Sindaco in carica *pro tempore*, con l'avv. Velia Leone e avv. Colpi, nonché

CONTRO E NEI CONFRONTI

della **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**, in persona del Presidente in carica *pro tempore*, con l'avv. Fozzer e avv. Velia Leone, nonché per quanto occorrer possa,

NEI CONFRONTI

della società **A2A SpA** nella persona del suo legale rappresentante, con sede in 25124 Brescia, Via Lamarmora 230

CONTROINTERESSATA n.c.

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

E/O DECLARATORIA DI NULLITA'

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

IN SEDE DI GIURISDIZIONE ESCLUSIVA

1) del bando di gara Concessione di lavori pubblici n. 154803 pubblicato sul sito del Comune di Trento in data 29.12.2009 **2) del Disciplinare di Gara Concessione di Lavori Pubblici** pubblicato sul sito del Comune di Trento in data 29.12.2009; **3) dello Studio di Fattibilità e relativi allegati** pubblicati sul sito del Comune di Trento in data 29.12.2009; nonché per quanto occorrer possa delle presupposte **4) determinazione del 22.12.2009 prot. 04/44** a firma del Dirigente del Progetto “attività di supporto alla programmazione in campo ambientale e territoriale”, **5) deliberazione della Giunta comunale n. 2009/144166 n. 365 del 30.11.2009** per la fissazione indirizzi per la gara, **6) deliberazione del Consiglio comunale n. 2009/128070** del 28.10.2009 **7) della delibera della Giunta Provinciale di Trento n. 1730 di data 18 agosto 2006** recante approvazione del "*Terzo aggiornamento del Piano Provinciale di smaltimento dei Rifiuti*",

NONCHE' CON CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO

da quantificare in corso di giudizio ed anche secondo criteri equitativi che l'Ecc.mo TRGA vorrà adottare in esito all'evolversi del giudizio. Il tutto per i seguenti e

**per l'annullamento in sede di ricorso per motivi aggiunti dei presupposti
provvedimenti**

- 1)** deliberazione Giunta prov.le n. 5404 del 30.4.1993 -Copia piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti
- 2)** deliberazione Giunta prov.le n. 4526 del 9.5.1997 - Copia primo aggiornamento piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti
- 3)** Parere Agenzia Ambiente P.A.T. 30.4.1997 PROT. 876
- 4)** Comune di Trento - Verbale Deliberazione n. 63 del 23.5.2000

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

- 5) Delibera Giunta provinciale n. 1974 del 9.8.2002 – Approvazione II aggiornamento del Piano Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, tutti atti propedeutici alla deliberazione della Giunta Prov.le n. 1730 del 18.8.2006 di approvazione del III aggiornamento, già impugnata con il ricorso introduttivo
- 6) Relazione per l'approvazione del Piano prov.le III Aggiornamento
- 7) Estratto della relazione provvisoria programmatica 2008-2010 e della "Relazione provvisoria programmatica 2009-2011" del Comune di Trento
- 8) Deliberazione Consiglio comunale n. 141 del 2009

.§§§

NIMBY TRENTINO ONLUS in qualità di interveniente *ad adiuvandum* del ricorso sub nr. 41-2010 presentato dalla ricorrente CENTRO RICICLO VEDELAGO srl, richiama integralmente le ragioni esposte dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, nel ricorso per motivi aggiunti e ribadite in sede di atto di intervento.

In primo luogo Nimby contesta la asserita tardività dell'impugnazione principale.

E' pacifico che la ricorrente società Centro Riciclo Vedelago non poteva in alcun modo conoscere deliberazioni della Giunta provinciale e atti risalenti nel tempo ed in particolare datati addirittura 1993 e 1997 quando il Centro Riciclo Vedelago non esisteva, dal momento che l'atto costitutivo risale proprio al 1997.

In ogni caso la ricorrente società Centro Riciclo Vedelago con sede legale in Veneto (Treviso) non ha mai avuto notizie dirette circa il piano rifiuti della Provincia Autonoma di Trento e del Comune di Trento, non essendo soggetto richiamato espressamente dai provvedimenti in parola né destinatario ad alcun titolo di tali atti.

Il termine di impugnazione delle deliberazioni a contenuto generale decorre dalla data di loro piena conoscenza (non essendo sufficiente, allo scopo, l'affissione all'albo comunale:

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

cfr. Cons. Stato, V, 5.2.2007, n. 452) e le parti resistenti in giudizio non solo non hanno formalmente eccepito la tardività, limitandosi a ricostruire le decisioni in argomento a partire dal 1993 ed a fornire la data di adozione dei provvedimenti, ma non hanno nemmeno fornito alcuna prova che tale conoscenza sia avvenuta da parte del Centro Riciclo Vedelago antecedentemente al decorso dei sessanta giorni che hanno preceduto la proposizione del ricorso. Nella specie, trattandosi di atti a contenuto generale riferiti al lungo iter di adozioni progressive dei piani di aggiornamento sullo smaltimento dei rifiuti nella provincia di Trento, le amministrazioni resistenti avrebbero dovuto fornire la prova rigorosa della piena conoscenza di ciascun atto da parte della ricorrente società Centro Riciclo Vedelago.

Correttamente e tempestivamente la società Centro Riciclo Vedelago ha impugnato in sede di ricorso introduttivo (e per quanto occorrer possa) la delibera della Giunta Provinciale di Trento n. 1730 di data 18 agosto 2006 recante approvazione del "*Terzo aggiornamento del Piano Provinciale di smaltimento dei Rifiuti*", proprio perché espressamente richiamata nell'impugnato bando/disciplinare di gara.

Ad ogni buon conto, a seguito dell'avvenuta conoscenza resa possibile per effetto del deposito effettuato in data 24.3.2010 dalle controparti di documenti in sede di giudizio, la società ricorrente ha provveduto all'impugnazione con motivi aggiunti dei provvedimenti risalenti nel tempo (1993-2006), così da dare completezza - per quanto occorrer possa - all'impugnazione anche con riguardo ad atti presupposti, in parte del tutto influenti rispetto al *thema decidendum*.

L'unico provvedimento rilevante in tema di termovalorizzazione è appunto la delibera 1730/2006 che introduce espressamente il sistema della combustione e che supera ogni precedente statuizione.

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

Da precisare, tuttavia, come a suo tempo Nimby trentino onlus ebbe a formulare osservazioni avverso l'iter preparatorio al sistema della termovalorizzazione, **fino a presentare in data 16.12.2006 ricorso al Capo dello Stato (doc. 3 memoria 14.5.2010)** invocando proprio l'annullamento della deliberazione 1730/2006. Tale ricorso è tuttora pendente e la sua definizione costituisce presupposto fondamentale ai fini del decidere, cosicchè l'interveniente Nimby onlus del Trentino ne **invoca la pregiudizialità**, con conseguente sospensione del giudizio *de quo* in attesa che si formi giudicato su detta delibera quale essenziale presupposto per ogni conseguente decisione.

Sul punto la giurisprudenza è costante nel ritenere applicabile l'art. 295 c.p.c. anche in caso di pendenza di Ricorso Straordinario avente carattere di pregiudizialità (C. St., V, 17.3.1998 n. 301, TAR Bologna sent. 306/2003, nonché Cons. Stato 5.9.2008, n. 4238 e 5.2.2009, n. 625), con ogni conseguente effetto in merito alla sospensione dell'attuale giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

In particolare il Consiglio di Stato nella sentenza 625/2009 ha avuto modo di affermare che *“Come è noto, la sospensione necessaria del processo amministrativo, cui è applicabile l'art. 295 c.p.c., presuppone un nesso di stretta dipendenza e consequenzialità logica tra due controversie, nel senso che il merito dell'una non può essere esaminato prima che venga definita da altro organo giurisdizionale la questione pregiudiziale ed il vincolo di pregiudizialità deve riguardare l'intera res litigiosa dedotta col ricorso, cioè deve investire l'intero rapporto in contestazione (Cons. Giust. Amm., Reg. Sic., sez. giur., ord. 11 aprile 2008, n. 279; Cons. Giust. Amm., Reg. Sic., sez. giur., 15 giugno 2007, n. 478; Cons. Stato, sez. IV, 8 settembre 2005, n. 4636).*

Ed invero, la sospensione necessaria del processo presuppone che la decisione della controversia “dipenda” dalla definizione di altra causa; richiede, cioè, non un mero

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

*collegamento tra due emanande statuizioni, ma **un vincolo di consequenzialità, per cui l'altro giudizio (amministrativo, nel caso che ci occupa), oltre ad essere in concreto pendente ed a coinvolgere le stesse parti, deve investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico - giuridico, la soluzione del quale sia determinante, in tutto o in parte, per l'esito della causa da sospendere (Cons. Stato, sez. VI, 28 settembre 2006, n. 5701; Cass. Civ., sez. II, 30 giugno 2005, n. 13950)***”.

Appare evidente infatti come nel caso de quo la definizione del ricorso al Capo dello Stato, sollecitata in tempi recenti, sia **dirimente e decisiva e logicamente e cronologicamente presupposta** ai fini dell'attuale giudizio.

Contrariamente a quanto indicato nell'ordinanza cautelare n. 26/2010 ove si affermava “ ... **la risalente consolidazione della detta deliberazione del 2006**, a nulla valendo al riguardo l'odierna impugnazione, atteso che la scelta della tecnologia da impiegare, se del caso diversa da quella della combustione, è stata in quella sede **definitivamente assunta**”, la scelta della termovalorizzazione **non può dirsi consolidata né definitivamente assunta**, mancando un giudicato circa detto ricorso straordinario che investe il Terzo aggiornamento del Piano rifiuti provinciale ed il cui annullamento provocherebbe a cascata il travolgimento di ogni atto conseguente.

In particolare giova osservare come il pendente ricorso straordinario oltre al tema della localizzazione dell'impianto (località Ischia Podetti), sia focalizzato in modo preminente su aspetti di assoluta pregiudizialità e propedeuticità all'attuale contenzioso. La delibera 1730/2006 con la quale viene individuato e deciso il sistema di incenerimento viene infatti in quella sede censurata per ***“Procedimento di incidenza ambientale del termovalorizzatore”***, nonché per ***“Aspetti sanitari sull'uomo derivanti dalle emissioni inquinanti derivanti da incenerimento di rifiuti”***.

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

Appare pertanto oltremodo rischiosa in questa fase la definizione del giudizio de quo a fronte di tale pregiudizialità che pare possa essere definita a breve ed auspicabilmente entro fine estate.

Si osserva peraltro come lo stesso Comune di Trento con avviso del 21.4.2010 (**docc. 1-2** memoria 14.5.2010) abbia prorogato i termini della gara al 20.12.2010, cosicché la sospensione dell'attuale giudizio oltre ad essere funzionale a quanto previsto dall'art. 295 c.p.c., non comporta alcun pregiudizio immediato al Comune di Trento.

Nonostante le grida di allarme e di urgenza pronunciate in sede cautelare, la stessa Amministrazione comunale ha ritenuto di estendere temporalmente i termini del bando e ciò non solo per esigenze correlate alle vicende processuali, ma anche in ragione della sempre più forte emersione di controindicazioni di carattere finanziario (fallimenti di società di gestione degli inceneritori, insostenibilità del carico di rifiuti al di sotto di soglie minime) di carattere sanitario e finanche politico.

E' sufficiente consultare il recente Rapporto IEFE pubblicato dall'Università Bocconi di Milano (**doc. 4** memoria 14.5.2010) riguardante *"la gestione integrata dei rifiuti urbani: analisi economica di scenari alternativi"* per comprendere l'importanza della raccolta differenziata e del riciclo e per individuare soglie limite al di sotto delle quali il sistema della termovalorizzazione non è sostenibile nemmeno sotto il profilo strettamente finanziario.

Per quanto attiene poi la ritenuta carenza di legittimazione della ricorrente società Centro Riciclo Vedelago si osserva un equivoco di fondo in cui è incorsa la Difesa delle amministrazioni resistenti allorché viene invocata l'insindacabilità della P.A. nell'esercizio dello *ius excludendi* dalla partecipazione ad una gara pubblica basata su scelte tecnologiche di sua esclusiva spettanza.

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

Nel caso di specie, oltre alla presenza di “*macroscopiche aberrazioni*” richieste ai fini di una sindacabilità in sede di giurisdizione di legittimità, è evidente una preclusione a monte.

Le censure mosse dalla ricorrente e condivise dall'interveniente Nimby trentino onlus non riguardano specifiche clausole del bando di gara o requisiti inficiati da macroscopiche incongruenze o sproporzioni (es. fatturato, dati di bilancio etc.) che suggerirebbero situazioni tutelate anche in sede comunitaria (Corte di Giustizia Ce, sez. VI, sent. 27.2.2003 procedimento C-327/00 Santex SpA) quando nel caso di “*soppressione delle specificazioni tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie figuranti nei documenti di gara, nei capitolati d'oneri o in ogni altro documento connesso con la procedura di aggiudicazione dell'appalto*” è ammesso non solo l'annullamento della clausola oggetto di sproporzione o discriminazione, ma anche la disapplicazione della norma regolamentare ai sensi dell'art. 5 della legge 2248/1865 - qualora prevista - contrastante con una fonte sovraordinata e incidente su un diritto soggettivo, al fine di assicurare la piena effettività della tutela giurisdizionale.

Nel caso de quo il **vizio-motivo su cui insiste la ricorrente società e con la più ampia convergenza e condivisione da parte della interveniente Nimby trentino onlus** riguarda la macroscopica violazione da parte del bando di gara, dello Studio di fattibilità e degli atti presupposti e conseguenti dell'articolo 179 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., comma 2 secondo il quale il problema dello smaltimento dei rifiuti deve avvenire dando **priorità al riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere materia prima secondaria dai rifiuti.**

Il Comune di Trento con il bando qui impugnato e atti ad esso prodromici e consequenziali giunge alla contestata decisione secondo la quale la definizione del sistema per la chiusura del ciclo dei rifiuti in Provincia di Trento debba esattamente e **soltanto** coincidere con

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

l'individuazione di un **impianto di combustione o altro trattamento termico con recupero energetico** per rifiuti urbani e speciali assimilabili.

Appare perciò di immediata evidenza la violazione dell'articolo 179 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, comma 2, secondo cui " *1. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a **favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti**, in particolare mediante:*

*a) lo **sviluppo di tecnologie pulite**, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;*

b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

*c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti **al fine di favorirne il recupero**.*

*2. Nel **rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo** o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate **con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia**".*

Le amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, hanno **ignorato e disatteso queste "priorità"**, addirittura concentrando ogni scelta sulla univoca procedura di uso dei rifiuti come fonte di energia, **disconoscendo ogni alternativa ipotesi di recupero, riutilizzo e riciclo dei rifiuti SENZA LORO COMBUSTIONE.**

Le valutazioni di puro merito che appartengono alla piena potestà e disponibilità della stazione appaltante non possono disattendere e violare ambiti circoscritti da specifiche e precise prescrizioni normative che rappresentano un vincolo al quale anche la P.A. è tenuta.

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

Non risulta in alcun modo che lo Studio di fattibilità o il disciplinare di gara o gli atti e delibere presupposti abbiano affrontato questa verifica di priorità o le possibili alternative alla combustione, né risulta in alcun modo motivato l'abbandono delle priorità fissate dalla legge per intraprendere la via "dell'uso dei rifiuti come fonte di energia" attraverso la sola tecnologia di termovalorizzazione del raccolto, a prescindere da un accurato e mirato sistema di raccolta differenziata e di recupero/riciclo.

Su questo punto la norma è chiara ed è altrettanto evidente la violazione compiuta e consumata da chi ha ritenuto di poter esercitare una libera scelta tecnologica **senza rispettare le priorità stabilite dalla legge.**

La legittimazione della ricorrente società Centro Riciclo Vedelago è pacifica, allorché va a sindacare proprio la restrizione di gara ad un metodo (la combustione) che non solo non rispetta le priorità di legge, ma favorisce una specifica platea di imprese, escludendo da una sana concorrenza la società ricorrente che invece si occupa di riutilizzo e riciclo rispetto all'utilizzo dei rifiuti come fonte di energia. Se la legittimazione viene negata al Centro Riciclo Vedelago, allora significa ammettere e validare l'arbitrio, quello che non si limita ad esasperare con intenti discriminatori requisiti o soglie o qualche clausola rispetto al tutto (principio di proporzionalità), ma che addirittura espande la "sproporzione" fino a "blindare" il bando proprio come una sorte di "ombrello" protettivo che preclude la penetrazione nel sistema di gara da parte di imprese vocate al riciclo/riutilizzo anziché alla combustione o al trattamento termico per recupero energetico.

L'eccezione di difetto di interesse è stata condivisa in sede cautelare da codesto Ecc.mo TRGA che ha ritenuto una carenza di legittimazione ed interesse ad agire *"in un quadro di un mercato rispetto al quale la società ricorrente è del tutto estranea, improponibile*

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

restando in sede d'impugnazione del bando e di ogni correlata statuizione ogni ulteriore approfondimento in ordine allo smaltimento di rifiuti diverso dalla loro combustione nel previsto impianto”.

Si tratta di una argomentazione che potrebbe apparire sostenibile allorché riferita ad una ricorrente che operi in un settore avulso dalla raccolta e o smaltimento rifiuti, ma nel caso di specie le “priorità” indicate dal legislatore e ricavate dalle direttive europee sono puntualmente riferite alle caratteristiche peculiari della attuale società ricorrente che, contrariamente al profilo impoverito che controparti capziosamente forniscono nelle loro memorie, possiede potenzialità e requisiti, profili e competenze del tutto coerenti con il dettato dell’art 179 D. Lgs. 152/2006.

Basti dire che in questo periodo la società ricorrente, già affermata all'estero dove gli inceneritori sono stati in buona parte dismessi, sta acquisendo commesse importanti in molti enti locali nazionali dove l'incenerimento viene abbandonato a favore del riciclo. E' spregiativo e comunque una inveriteria *deminutio* della società ricorrente l'affermazione che si legge nelle memorie avversarie circa una competenza di solo riciclo di plastiche, quando invece le tecnologie utilizzate e la vastità di interventi dimostrano il contrario. Si tratta tuttavia di valutazioni alle quali la società Centro Riciclo Vedelago non teme di sottoporsi in una gara/competizione che le dia l'opportunità di dimostrare e provare potenzialità e piani di intervento che l'attuale bando di gara le inibisce in modo radicale.

Le Controparti sembrano voler assumere il ruolo di Commissione giudicatrice, ma la questione va risolta a monte con una gara che possa consentire il confronto ed ammettere in una agone paritaria la comparazione dei pro e dei contro inceneritore/riciclo. I riferimenti a forme alternative di altri sistemi di gara cui ha fatto cenno la ricorrente avevano una finalità meramente esemplificativa per citare procedure che possano

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

salvaguardare sistemi aperti e rispettosi delle priorità di legge e che la stazione appaltante poteva o potrà intraprendere coerentemente con quando vigente al momento della adozione degli atti di indizione di una gara appropriata allo scopo funzionale cui è preordinata.

Se in una ipotetica sede di gara la ricorrente società Centro Riciclo Vedelago risulterà priva di requisiti sufficienti a competere accetterà suo malgrado di essere esclusa dalla competizione o superata da imprese dotate di sistemi più avanzati o requisiti più solidi. Ma non è questo l'oggetto del contendere, proprio perché l'attuale procedura non consente questo tipo di confronto. E questo è l'oggetto principale del contendere.

Per quale ragione non rispettare le priorità dell'art. 179 del D. Lgs. 152/2006 e prevedere una selezione rispettosa di tali criteri?

Non è sufficiente affermare in questa sede la "complementarietà" del riciclo rispetto all'incenerimento dei rifiuti, poiché le proporzioni sono invertite e quindi **falsano la prospettiva**. Nel caso de quo serve "bruciare" almeno 103.000 ton./annue per salvaguardare un equilibrio finanziario dell'impianto, altrimenti destinato al fallimento: significa "bruciare" di tutto ed anche rifiuti di altre regioni e province pur di mantenere questa soglia di sopravvivenza, significa relegare il riciclo ad una fase marginale, di mera facciata. Non esiste nemmeno un piano di rientro dell'incenerimento che offra in concreto la dimostrazione del circuito virtuoso secondo il quale più si ricicla meno si brucia.

Nel caso che invece prospetta la ricorrente i fattori sono invertiti: a prevalere è il riciclo, mentre l'incenerimento viene ridotto a modestissime percentuali per quei soli e rari prodotti (pannolini etc.) per i quali la tecnologia del riciclo non è matura, ancorché in avanzato stadio di ricerca e perfezionamento.

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

E' palese come nel caso prospettato dalla ricorrente vi siano pieno rispetto del D. Lgs. 152/2006 le cui norme non sono "raccomandazioni" di buon senso, ma rigorose prescrizioni che l'attuale procedura di gara ha completamente disatteso e violato.

L'art. 178, commi 2 e 3, del D. Lgs. 152/2006 prevede chiaramente che

" I rifiuti **devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente**

e, in particolare:

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;

b) **senza causare inconvenienti da rumori o odori;**

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. **La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione** di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "**chi inquina paga**". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza."

Nel caso de quo, invece, i principi di precauzione, prevenzione, tutela della salute e dell'ambiente vengono inceneriti e viene perfino invertito il principio del "*chi inquina paga*" in "*chi paga viene inquinato*".

Questo apogeo della discriminazione e della contraddizione è meritevole di essere contrastato con una giustizia capace di assicurare effettività della tutela e rispetto della legge e delle norme comunitarie.

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

Ciò giustifica l'intervento di Nimby trentino onlus che combatte dentro e fuori le aule di tribunale per i propri scopi sociali (art. 4 Statuto) vale a dire la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, la tutela della salute, dei diritti ambientali e dei diritti civili dei cittadini.

Le difese avversarie utilizzate in sede cautelare ignorano le censure mosse nel ricorso, le sfuggono e cercano di mascherare le reali ragioni del ricorso con passaggi privi di una dovuta terzietà, nel vano tentativo di screditare le oggettive ragioni della ricorrente e della interveniente Associazione Nimby indicando un presunto rispetto di policy, di salute e di ambiente quasi come se l'inceneritore fosse una manna preziosa, un toccasana per la Rotaliana, per la salute e l'ambiente trentino.

La questione rientra in un contesto trentino di dati sanitari ove le battaglie dei numeri e delle soglie sono fin troppo attuali e dove la cittadinanza paga le conseguenze di scelte tanto discrezionali ed insindacabili da sovrastare leggi e principi fondamentali e costituzionalmente protetti.

Quanto al motivo di doglianza riferito alla incompetenza assoluta del Comune di Trento ed alla violazione dell'art. 72 del TULP si insiste per ritenere tale censura una manifesta violazione di legge e dunque una censura di legittimità. Non vi è alcuna ingerenza di merito in simile vizio che puntualmente richiama la norma violata, vale a dire un articolo 72 che non lascia scampo.

L'interpretazione autentica non aiuta le Controparti ma ribadisce come il superamento del termine (perentorio) ed il mantenimento di funzioni in capo al Comune debba rispondere ad un preciso atto di Giunta Provinciale che "*potrebbe conservare le suddette attribuzioni in capo allo stesso Comune*". L'interpretazione autentica (doc. 14) conclude testualmente

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

richiamando a sua volta un atto di Giunta provinciale “che però potrebbe far salva la posizione del Comune”.

L'uso del verbo “potrebbe” al condizionale dà ad intendere che si tratta di una facoltà/opportunità da esercitare in modo puntuale ed a seguito di un preciso vaglio che, per quanto insindacabile, va reso noto e del quale ad oggi non vi è riscontro. A pag. 44 della memoria del Comune di Trento del 25.3.2010 si afferma genericamente che “*la Provincia ... ha ritenuto di conservare in capo al Comune le competenze ad esso attribuite al fine di realizzare l'impianto*”, senza tuttavia dare conto di quale sia l'atto confermativo di tali competenze **di cui si chiede la produzione in sede istruttoria**.

In conclusione la interveniente Nimby trentino Onlus chiede in ogni caso lo stralcio ai sensi dell'art. 598 c.p. e art. 89, comma 2, c.p.c. di frasi e termini sconvenienti ed offensivi usati dalle Controparti nelle loro memorie difensive ove in modo spregiativo ed inutile ed irrilevante ai fini della difesa viene fatto riferimento a “*sciattezza*”, “*totale ignoranza*”, “*farraginose, inconferenti ed egoistiche argomentazioni*”, “*argomentazioni superficiali e confuse*”: si tratta di termini esasperati ed irrispettosi del principio di continenza rispetto a motivazioni che Nimby trentino onlus ha speso per la tutela di un interesse collettivo e comune e non per esigenze egoistiche che ontologicamente non le appartengono e che colpiscono un'Associazione che con sacrifici personali e rigore etico persegue fini che le Controparti evidentemente non conoscono e non comprendono.

Alla luce di quanto precede, Nimby trentino onlus chiede:

in via principale: la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 cpc in ragione della pendenza del Ricorso al Capo dello Stato la cui decisione costituisce indefettibile presupposto per ogni ulteriore valutazione in merito all'attuale contenzioso;

in subordine e nella denegata ipotesi in cui non sia ammessa la pregiudizialità,

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

fomula istanza in via istruttoria della produzione del provvedimento provinciale di attribuzione al Comune di Trento di conservazione delle attribuzioni previste dall'art. 72 del vigente TULP e comunque insiste per **l'accoglimento del ricorso** presentato dalla società Centro Riciclo Vedelago, con rifusione di diritti spese ed onorari e risarcimento anche simbolico ai sensi dell'art. 89 cpc.

Trento, 21 maggio 2010

avv. Maria Cristina Osele